

Allevamento suinicolo non soggetto ad autorizzazione integrata ambientale

T.A.R. Veneto, Sez. III 25 gennaio 2017, n. 75 - Settesoldi, pres.; Rinaldi, est. - Baggio (avv.ti Ceruti, Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani ed a.) ed a.

Ambiente - Allevamento suinicolo - Obbligo dell'autorizzazione integrata ambientale - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha la propria residenza nei pressi dell'allevamento di suini gestito dalla società agricola suinicola Castellan: è, inoltre, titolare di alcuni terreni produttivi situati nelle vicinanze dell'allevamento della controinteressata.

Nel presente giudizio contesta i provvedimenti della Provincia di Vicenza che hanno escluso l'allevamento suinicolo de quo dall'assoggettamento ad A.I.A. e lo hanno inserito nel Registro provinciale delle attività aderenti all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del T.U. che deroga all'obbligo di autorizzazione ordinaria di cui all'art. 269 della medesima legge.

Sostiene il ricorrente che l'allevamento suinicolo in oggetto rientrava fra quelli obbligati a dotarsi di A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006, con conseguente obbligo di adozione delle M.T.D. (Migliori Tecniche Disponibili oppure B.A.T. Best Available Techniques) per la prevenzione dell'inquinamento olfattivo.

Resistono le amministrazioni intime, confutando le avverse censure.

All'udienza in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Sussiste la giurisdizione del G.A. in quanto il nucleo della vertenza è costituito dall'impugnazione di provvedimenti amministrativi e involge la verifica delle condizioni necessarie per assoggettare a un particolare regime amministrativo l'azienda agricola della controinteressata.

L'eccezione di tardività del ricorso principale formulata dalla Provincia è infondata.

L'atto che lede gli interessi del ricorrente è l'iscrizione dell'allevamento suinicolo della controinteressata nell'elenco delle aziende aderenti all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 comma 2 del T.U.), effettuata dalla Provincia in data il 31 maggio 2013.

Tale atto, non rientrante tra quelli soggetti a pubblicazione, non risulta essere stato comunicato dalla Provincia al ricorrente anteriormente al dicembre 2014.

Né può dirsi che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell'atto provinciale lesivo in esito alla corrispondenza intercorsa con il Comune di Rosà nel settembre 2013-febbraio 2014.

La piena conoscenza non si collega alla mera notizia dell'esistenza del provvedimento, ma alla conoscenza del suo contenuto essenziale (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo): le note del Comune di Rosà, dd. 6.09.2013, 23.10.2013, 5.2.2014 (doc. 9,10, 14 Provincia Vicenza) non contenevano gli estremi essenziali dell'atto adottato dalla Provincia e, pertanto, non erano idonee a far decorrere il termine d'impugnazione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono, tuttavia infondati nel merito.

La disciplina normo-regolamentare di settore (Punto 6.6. dell'Allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs 152/2006, artt. 272 e 281 del d.lgs 152/2006, D.M. 23.01.2007, DGRV n. 1105/2009) prevede, in sostanza, l'esonero dall'obbligo dell'AIA per le aziende agricole che allevano stabilmente un numero di capi di bestiame inferiore a determinate soglie (2000 posti di suini da produzione di oltre 30 Kg e oltre 750 scrofe).

Dall'approfondita attività istruttoria svolta dalle Autorità competenti, che hanno sempre dato seguito agli esposti del ricorrente con atteggiamento collaborativo e responsabile nonchè verificato sul campo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla controinteressata, è emerso che non sussistevano le condizioni per assoggettare ad AIA l'allevamento suinicolo Castellan, che poteva, pertanto, beneficiare dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del T.U., che deroga all'obbligo di autorizzazione ordinaria di cui all'art. 269 della medesima legge.

Le reiterate e approfondite verifiche svolte dalle Autorità competenti (Provincia, ULSS-Veterinaria, ARPAV), all'esito di numerosi sopralluoghi, hanno consentito di accertare la sussistenza e la permanenza nel tempo delle condizioni che consentivano all'azienda agricola Castellan di non essere soggetta ad A.I.A., bensì al meno restrittivo regime dell'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2 del T.U. Ambiente: in particolare durante il sopralluogo del 22 settembre 2015 i competenti organi della P.A. hanno proceduto al conteggio dei suini, capo per capo, riscontrando la presenza di 1720 magroni e 680 scrofe, numero di suini che consente l'esenzione dall'AIA.

Le verifiche sul campo svolte dagli organi sanitari hanno, altresì, evidenziato che "l'allevamento suinicolo Castellan rispetta i parametri sanitari e di benessere previsti dalla normativa vigente. Non si sono riscontrati problemi igienico-

sanitari nella conduzione dell'allevamento stesso. Si ritiene insussistente ogni correlazione tra disturbi fisici lamentati dal sig. Gianni Baggio e la presenza dell' allevamento " (doc 22 Comune: nota dd 9.09.2014 ULSS 3 Dipartimento di Prevenzione in esito a sopralluogo del 27 agosto 2014).

Il ricorso e i motivi aggiunti, inclusa la domanda risarcitoria, vanno, pertanto, respinti, considerato che dall'esame degli atti non emergono profili di erroneità o inattendibilità negli accertamenti tecnici e nelle valutazioni tecniche compiuti dai competenti organi della P.A.

Eventuali problematiche relative al superamento della normale tollerabilità delle immissioni odorigene provenienti dal fondo del vicino, più volte sollevate dal ricorrente nel corso del procedimento e adombrate anche nel corso del processo, dovranno essere sottoposte alla cognizione del G.O., al quale è devoluta la giurisdizione sulle controversie ex art. 844 cod.civ.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)